



Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Aggiornamento dei dati relativi alla costruzione

Promemoria sulla gestione del registro n. 16

Il presente promemoria illustra la registrazione e l'aggiornamento dei progetti di costruzione, degli edifici e delle abitazioni nel REA federale in funzione della fase di realizzazione dei lavori.

Regole da seguire / raccomandazioni

Vanno registrati tutti i progetti di costruzione che sottostanno alla procedura ordinaria di rilascio della licenza edilizia, compresi gli edifici e le abitazioni relativi. Rientrano in questa categoria i progetti edilizi, con o senza abitazioni, nonché tutti i progetti del genio civile.

Gli eventi (mutazione) che richiedono un aggiornamento dell'attività di costruzione sono:

- presentazione della domanda di costruzione;
- rilascio del permesso di costruzione;
- inizio dei lavori;
- ultimazione degli edifici ad uso abitativo durante la fase di costruzione;
- fine dei lavori.

Progetti di costruzione rinviati o annullati devono essere notificati al REA federale entro la fine del trimestre.

Nell'ambito dell'aggiornamento del REA federale vanno registrati, a complemento dei progetti di costruzione, anche tutti gli edifici ad uso abitativo e le relative abitazioni. La registrazione degli edifici ad uso non abitativo è facoltativa:


Di norma, gli edifici devono essere inseriti nel REA dal momento del rilascio del permesso di costruzione e le abitazioni dal momento della loro ultimazione.

È tuttavia possibile registrare i dati corrispondenti prima dello scadere di questi due termini. Ciò consente di mettere a disposizione per tempo gli identificatori EGID ed EWID al controllo degli abitanti ed agli altri utilizzatori del REA.

Nella illustrazione 1 è raffigurata la registrazione degli edifici e delle abitazioni a seconda dello stato di avanzamento del progetto sull'esempio di un progetto edilizio con 2 nuovi edifici ad uso abitativo e 5 abitazioni ciascuno nonché un edificio ad uso non abitativo.

- gli elementi che devono essere registrati **obbligatoriamente** per via dello stato del progetto sono raffigurati **in blu e in grassetto**;
- sono stati *evidenziati con colori diversi* gli edifici / le abitazioni per cui sono *terminati* i lavori.

Fig 1: Registrazione / aggiornamento di un progetto edilizio a seconda dello stato del progetto



Particolarità

L'obbligo di registrare gli edifici dal momento del rilascio del permesso di costruzione entra in vigore con il passaggio all'aggiornamento trimestrale del REA federale a partire dall'anno di costruzione 2010.

Temi affini

Promemoria n. 1: Messaggi di errore degli edifici e delle abitazioni

Promemoria n. 10: Messaggi di errore delle statistiche delle costruzioni

Tutti i promemoria sulla gestione del REA sono disponibili all'indirizzo: www.housing-stat.ch → [Istruzioni per l'uso](#).

Rimandi al *Catalogo delle caratteristiche*

I dati dettagliati sui progetti, gli edifici e le abitazioni, così come sui requisiti di qualità sono definiti nel *Catalogo delle caratteristiche del REA federale* e nel *Catalogo delle caratteristiche dei progetti di costruzione*.

Contatto

Maggiori informazioni sul REA federale sono disponibili in Internet sotto www.housing-stat.ch. A questo indirizzo è anche possibile scaricare o richiedere il *Catalogo delle caratteristiche* e altri documenti di riferimento riguardanti il REA federale.

Se desiderate essere informati automaticamente sui documenti di riferimento attuali e sulle novità in relazione al REA federale, vi raccomandiamo di iscrivervi alla NewsMail "Registro federale degli edifici e delle abitazioni" all'indirizzo www.news-stat.admin.ch.

Per eventuali domande e richieste di ulteriori informazioni l'Ufficio federale di statistica è a vostra disposizione:

Sezione edifici e abitazioni

Tel. 0800 866 600 / e-mail: housing-stat@bfs.admin.ch